

Meridiana fly S.p.A.

Sede in Olbia (OT), Centro Direzionale Aeroporto Costa Smeralda

Capitale sociale Euro 20.901.419,34

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Sassari e Codice Fiscale

05763070017, Partita IVA n. 03184630964

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Meridiana S.p.A.

ex artt. 2497 e ss. del codice civile

Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione di Meridiana fly S.p.A., redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 72, primo comma, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni, in merito alle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata in sede straordinaria e ordinaria per il giorno 15 febbraio 2012, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 16 febbraio 2012, in seconda convocazione.

SOMMARIO

| | |
|---|-----------|
| PREMESSA..... | 3 |
| PARTE STRAORDINARIA..... | 5 |
| 1. Proposta di modifica: | 5 |
| - dell'articolo 14, primo comma, dello statuto sociale, al fine di innalzare da undici a tredici il numero massimo dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'art. 14, secondo comma, dello statuto sociale al fine di riflettere la proposta di modifica del primo comma nel secondo comma del citato articolo 14 dello statuto sociale, ove si fa riferimento al numero massimo dei componenti il Consiglio di Amministrazione; | 5 |
| - dell'articolo 17 dello statuto sociale, al fine di prevedere che per l'assunzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, in caso di parità, prevalga il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione e che determinate deliberazioni del Consiglio di Amministrazione siano assunte con il voto favorevole di almeno nove amministratori in carica. | 5 |
| Deliberazioni inerenti e conseguenti. | 5 |
| PARTE ORDINARIA..... | 17 |
| 1. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, fissazione della relativa durata in carica e dei compensi ai sensi dell'art. 2389 c.c., autorizzazione ai sensi dell'articolo 2390, primo comma, c.c. ed eventuale nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. | 17 |

PREMESSA

L'articolo 125-ter del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") dispone che, ove già non richiesto da altre disposizioni di legge, l'organo di amministrazione, entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, metta a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società, e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, una relazione sulle materie all'ordine del giorno dell'assemblea oggetto dell'avviso di convocazione.

La presente relazione (la "Relazione") pertanto è stata predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF. Si precisa, peraltro, che la sezione della presente Relazione relativa alle proposte di modifiche statutarie che sono oggetto del primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria è stata redatta anche ai sensi dell'articolo 72, primo comma, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (il "Regolamento Emittenti") e del relativo Allegato 3A, schema n. 3.

Nell'ambito della Relazione saranno pertanto illustrati i seguenti argomenti, posti all'ordine del giorno dell'assemblea di Meridiana fly S.p.A. ("Meridiana fly" o la "Società") convocata in sede straordinaria e ordinaria presso l'UNA Hotel Cusani, via Cusani 13, 20121 – Milano, per il giorno 15 febbraio 2012 alle ore 10.00, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 16 febbraio 2012, stessi luogo e ora, in seconda convocazione (l'"Assemblea"):

PARTE STRAORDINARIA

1. Proposta di modifica :
 - dell'articolo 14, primo comma, dello statuto sociale, al fine di innalzare da undici a tredici il numero massimo dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'articolo 14, secondo comma, dello statuto sociale al fine di riflettere la proposta di modifica del primo comma nel secondo comma del citato articolo 14 dello statuto sociale, ove si fa riferimento al numero massimo dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - dell'articolo 17 dello statuto sociale, al fine di prevedere che per l'assunzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, in caso di parità, prevalga il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione e che determinate deliberazioni del Consiglio di Amministrazione siano assunte con il voto favorevole di almeno nove amministratori in carica. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTE ORDINARIA

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, fissazione della relativa durata in carica e dei compensi ai sensi dell'art. 2389 c.c., autorizzazione ai sensi

dell'articolo 2390, primo comma, c.c. ed eventuale nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * *

Si segnala che la presente Relazione è stata inviata a Borsa Italiana S.p.A. e alla Consob e depositata presso la sede sociale nei termini di legge, con facoltà per gli Azionisti di chiederne copia; la Relazione è inoltre reperibile sul sito *internet* della Società *www.meridianafly.com*, sezione *Investor Relations / Informazioni per gli Azionisti*.

PARTE STRAORDINARIA

1. Proposta di modifica:

- dell'articolo 14, primo comma, dello statuto sociale, al fine di innalzare da undici a tredici il numero massimo dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'art. 14, secondo comma, dello statuto sociale al fine di riflettere la proposta di modifica del primo comma nel secondo comma del citato articolo 14 dello statuto sociale, ove si fa riferimento al numero massimo dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- dell'articolo 17 dello statuto sociale, al fine di prevedere che per l'assunzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, in caso di parità, prevalga il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione e che determinate deliberazioni del Consiglio di Amministrazione siano assunte con il voto favorevole di almeno nove amministratori in carica.

Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in sede straordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di modifica dell'articolo 14, primo comma, dello statuto sociale al fine di innalzare da undici a tredici il numero massimo dei componenti del Consiglio di Amministrazione, e dell'art. 14, secondo comma, dello statuto sociale al fine di riflettere la proposta di modifica del primo comma nel secondo comma del citato articolo 14 dello statuto sociale, ove si fa riferimento al numero massimo dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché dell'articolo 17 dello statuto sociale al fine di prevedere che per l'assunzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, in caso di parità, prevalga il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione e che determinate deliberazioni del Consiglio di Amministrazione siano assunte con il voto favorevole di almeno nove amministratori in carica.

Premessa

Con riferimento al presente punto dell'ordine del giorno, si segnala preliminarmente che, come descritto in maggior dettaglio nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del TUF pubblicata in data 28 ottobre 2011, i Consigli di Amministrazione di Meridiana fly e dell'azionista di controllo Meridiana S.p.A. (“**Meridiana**”) il 18 luglio 2011 hanno approvato l'integrazione di Meridiana fly con il gruppo facente capo ad Air Italy Holding S.r.l. (l’“**Integrazione Meridiana fly – Air Italy**”). In pari data Meridiana, i soci di Air Italy Holding S.r.l. (i “**Soci di Air Italy Holding**”), Meridiana fly, Air Italy Holding S.r.l. (“**Air Italy Holding**”) ed Air Italy S.p.A (“**Air Italy**”) hanno sottoscritto, tra l'altro, un accordo quadro (l’“**Accordo Quadro**”) contenente i termini e le condizioni dell'Integrazione Meridiana fly-Air Italy. In particolare, l'Accordo Quadro prevedeva, *inter alia*, che - al verificarsi di alcune condizioni sospensive - Meridiana fly acquisisse le quote rappresentative dell'intero capitale sociale di Air Italy Holding

(l'“**Acquisizione**”) per un corrispettivo fisso pari ad Euro 89,9 milioni, che non sarebbe stato pagato all'atto del trasferimento delle quote, ma che avrebbe dato origine ad un credito (il “**Credito**”) dei Soci di Air Italy Holding nei confronti di Meridiana fly. Con la sottoscrizione di un accordo modificativo sottoscritto dalle parti il 14 ottobre 2011, tale corrispettivo fisso è stato successivamente ridotto ad Euro 82,65 milioni. In data 14 ottobre 2011, a seguito dell'avveramento delle condizioni sospensive, Meridiana fly ha perfezionato l'Acquisizione.

Contestualmente al perfezionamento dell'Acquisizione, i Soci di Air Italy Holding: (i) hanno dato istruzioni irrevocabili a Meridiana fly di convertire il Credito in riserva in conto futuro aumento capitale (la “**Riserva**”), operazione poi eseguita e divenuta efficace in data 15 dicembre 2011 e (ii) si sono impegnati ad utilizzare la Riserva per sottoscrivere azioni dell'Emittente emesse nell'ambito di due aumenti di capitale, successivamente deliberati dall'assemblea straordinaria di Meridiana fly il 5 dicembre 2011, come descritto in maggior dettaglio nella relazione illustrativa ex art. 125-ter del TUF pubblicata in data 28 ottobre 2011 a cui si rinvia.

Inoltre, nell'ambito dell'Integrazione Meridiana fly-Air Italy, in data 18 luglio 2011 Meridiana e i Soci di Air Italy Holding hanno sottoscritto un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, destinato ad entrare in vigore nel momento in cui, in conseguenza del perfezionamento del primo degli aumenti di capitale deliberati da Meridiana fly il 5 dicembre 2011, i Soci di Air Italy Holding diventeranno azionisti di Meridiana fly (il “**Patto Parasociale**”). Ferme restando le disposizioni relative alla durata e all'entrata in vigore del Patto Parasociale in esso contenute, Meridiana si è comunque impegnata, nei limiti massimi consentiti dalle leggi applicabili, a far sì che, all'atto della conversione del Credito in Riserva, vengano attuate, nella misura massima possibile, le disposizioni in materia di *corporate governance* di Meridiana fly, Air Italy Holding ed Air Italy contenute nel Patto Parasociale.

Come sopra rilevato, la conversione del Credito in Riserva è divenuta efficace il 15 dicembre 2011 e pertanto, in data 22 dicembre 2011, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società hanno rassegnato le proprie dimissioni con efficacia a far tempo dalla data di iscrizione presso il competente registro delle imprese della delibera che dovesse essere assunta dall'assemblea straordinaria in relazione alle proposte di modifica dell'articolo 14, primo e secondo comma dello statuto sociale, oggetto della presente Relazione.

Gli amministratori, alla luce di quanto precede, hanno altresì contestualmente convocato l'assemblea, anche in sede ordinaria per deliberare in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, fissazione della relativa durata in carica e dei compensi ai sensi dell'art. 2389 c.c., autorizzazione ai sensi dell'articolo 2390, primo comma, c.c. ed eventuale nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

1. Motivazioni delle proposte di modifica degli articoli 14, primo e secondo comma, e 17 dello statuto sociale

Il Patto Parasociale prevede, tra l'altro, che, a seguito del completamento dell'Integrazione:

- il Consiglio di Amministrazione della Società sia composto da 12 membri;
- per l'assunzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, in caso di parità, prevalga il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- determinate deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, ritenute di particolare importanza, anche in un'ottica di rafforzamento della centralità del Consiglio di Amministrazione per la *governance* della Società, siano assunte con il voto favorevole di almeno nove amministratori in carica, fatte salve le disposizioni inderogabili di legge e di regolamento applicabili, in particolare con riferimento alle operazioni su parti correlate.

Per ulteriori informazioni al riguardo, si rinvia al contenuto degli estratti relativi al Patto Parasociale in data 23 luglio, debitamente pubblicati, ai sensi dell'art. 122 del TUF e delle applicabili disposizioni del Regolamento Emittenti, e disponibili sul sito internet di Consob.

Tenuto conto che, ai sensi del Patto Parasociale, le previsioni ivi contenute, devono essere riflesse, nella misura massima consentita dalla legge, nello statuto di Meridiana fly, il Consiglio propone pertanto:

- ✓ di modificare l'articolo 14, primo comma, dello statuto sociale, al fine di innalzare da undici a tredici il numero massimo dei componenti del Consiglio di Amministrazione e l'art. 14, secondo comma, dello statuto sociale al fine di riflettere la proposta di modifica del primo comma nel secondo comma del citato articolo 14 dello statuto sociale, ove si fa riferimento al numero massimo dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- ✓ di modificare l'articolo 17, secondo comma, dello statuto sociale al fine di prevedere che, per l'assunzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, in caso di parità, prevalga il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- ✓ di introdurre nell'articolo 17 dello statuto sociale, in sostituzione dell'attuale terzo comma, che diventerebbe quindi il quarto comma, un nuovo terzo comma, ai sensi del quale in relazione alle materie di seguito elencate, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione siano assunte con il voto favorevole di almeno nove amministratori in carica; in particolare tale quorum deliberativo si applicherebbe alle deliberazioni aventi ad oggetto le seguenti materie:
 - approvazione del progetto di bilancio;
 - adozione o modifica del *business plan* o del bilancio di previsione annuale della Società o del gruppo facente capo alla stessa;
 - acquisizione o alienazione, in qualsiasi forma, di partecipazioni;

- acquisizione o alienazione, in qualsiasi forma, anche mediante conferimento, di aziende o rami d'azienda, unità operative, marchi commerciali o altre attività per un valore complessivo superiore a Euro 1 milione per ogni esercizio sociale (singolarmente o in seguito ad una serie di operazioni separate), ivi compresa l'assunzione di qualsiasi indebitamento;
- emissione di obbligazioni, altri strumenti di debito o strumenti partecipativi;
- partecipazione a *joint ventures*;
- approvazione – per quanto di competenza dell'organo amministrativo – di operazioni straordinarie, ivi incluse fusioni e scissioni e altre delibere riguardanti il capitale sociale, come ad esempio, aumenti di capitale, riduzioni di capitale (fatte salve le operazioni sul capitale di cui agli articoli 2446 e 2447 del codice civile italiano), conversioni di azioni;
- prestiti e, in generale, assunzione di debiti o emissione di garanzie a favore o nell'interesse di terzi (ivi comprese le società del gruppo che fa capo alla Società) per un importo complessivo (da determinare in relazione ad operazioni dello stesso tipo o aventi la medesima finalità) superiore a, se a medio termine, Euro 1 milione e, in ogni altro caso, Euro 5 milioni per ogni esercizio sociale;
- voto da esprimere in occasione delle riunioni delle società controllate Air Italy Holding e Air Italy in relazione alle materie elencate nel presente comma;
- approvazione – per quanto di competenza dell'organo amministrativo – dei piani di incentivazione riservati ai dirigenti su proposta dell'Amministratore Delegato;
- nomina e/o licenziamento degli alti dirigenti e conferimento dei relativi poteri anche in relazione alle società controllate Air Italy Holding e Air Italy;
- modifica dei metodi e principi contabili;
- qualsiasi operazione, contratto o altro accordo tra la Società e una parte correlata (come definita nell'Allegato 1 al Regolamento Consob n. 17221 del 13 marzo 2010 e successive modifiche e integrazioni), fermo in ogni caso il rispetto delle disposizioni inderogabili di legge e regolamentari di tempo in tempo applicabili, a meno che tali operazioni, contratti o altri accordi (a) siano sottoscritti nell'ambito di attività di ordinaria amministrazione; (b) siano sottoscritti in base alle normali condizioni di mercato; e (c) abbiano un controvalore complessivo, calcolato tenendo conto di tutti i contratti sottoscritti in ciascun periodo di competenza dell'esercizio sociale, inferiore o uguale a Euro 1 milione;
- assunzione di indebitamento o concessione di garanzie, da parte della Società, per importi superiori, complessivamente, se a medio termine, a Euro 1 milione e, in ogni altro caso, a Euro

5 milioni per ogni anno solare, a meno che tale indebitamento o garanzia siano stati rispettivamente assunti o concessi al fine di attuare le deliberazioni in materia di acquisto di attività o partecipazioni, adottate dal Consiglio di Amministrazione in conformità al presente statuto;

- effettuazione di pagamenti o sottoscrizione di contratti di valore superiore a Euro 30 milioni;
- sottoscrizione di contratti di consulenza di valore superiore a Euro 500 mila;
- acquisto, vendita, scambio in compensazione, locazione, anche finanziaria, di aeromobili immatricolati, e di proprietà immobiliari;
- finanziamenti infragruppo fatte salve tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili;
- costituzione e soppressione di filiali o collegate, ove non previste in bilancio;
- approvazione dei bilanci delle società controllate.

2. Confronto degli articoli dello statuto sociale dei quali si propone la modifica con il testo dello statuto sociale vigente.

Il prospetto sinottico che segue consente di confrontare il testo delle clausole dello statuto vigente delle quali si propone la modifica con la nuova formulazione delle clausole che sottoponiamo alla Vostra approvazione, dando evidenza delle modifiche proposte e sopra descritte.

| STATUTO SOCIALE | |
|---|--|
| TESTO VIGENTE | TESTO PROPOSTO |
| <p>Consiglio di Amministrazione Articolo 14</p> <p>1. La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di cinque a un massimo di undici Amministratori.</p> <p>2. La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.</p> <p>Possono presentare una lista per la nomina degli Amministratori i soci che, al momento della presentazione della lista, detengano una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, d.lgs. 58/1998 ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti approvato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.</p> <p>Le liste sono depositate presso la sede sociale entro il</p> | <p>Consiglio di Amministrazione Articolo 14</p> <p>La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di cinque a un massimo di undici <u>tre</u> Amministratori.</p> <p>2. La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.</p> <p>Possono presentare una lista per la nomina degli Amministratori i soci che, al momento della presentazione della lista, detengano una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, d.lgs. 58/1998 ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti approvato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.</p> <p>Le liste sono depositate presso la sede sociale entro il</p> |

venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori. Almeno ventuno giorni prima di detta data le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento.

La titolarità della quota minima necessaria per la presentazione della lista è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede sociale. La relativa certificazione, rilasciata con le modalità previste dalla legge, può essere prodotta anche successivamente al deposito della lista, purchè entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente.

Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a undici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni lista deve contenere, ed espressamente indicare almeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, con un numero progressivo non superiore a sette. Ove la lista sia composta da più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter. In ciascuna lista sono inoltre espressamente indicati, se del caso, altri Amministratori Indipendenti secondo quanto previsto dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria o da Regolamenti Consob.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

- (i) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- (ii) dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti per essere qualificati come "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter", e, se del caso, degli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria;
- (iii) indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (d'ora innanzi "Lista di Maggioranza"), viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati

venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori. Almeno ventuno giorni prima di detta data le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento.

La titolarità della quota minima necessaria per la presentazione della lista è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede sociale. La relativa certificazione, rilasciata con le modalità previste dalla legge, può essere prodotta anche successivamente al deposito della lista, purchè entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente.

Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a ~~undici~~ tredici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni lista deve contenere, ed espressamente indicare almeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, con un numero progressivo non superiore a sette. Ove la lista sia composta da più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter. In ciascuna lista sono inoltre espressamente indicati, se del caso, altri Amministratori Indipendenti secondo quanto previsto dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria o da Regolamenti Consob.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

- (i) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- (ii) dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti per essere qualificati come "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter", e, se del caso, degli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria;
- (iii) indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (d'ora innanzi "Lista di Maggioranza"), viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista; (ii) dalla

nell'ordine numerico indicato nella lista; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili (d'ora innanzi "Lista di Minoranza"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima; tuttavia, qualora all'interno della Lista di Maggioranza non risulti eletto nemmeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di non più di sette membri, oppure risulti eletto un solo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di più di sette membri, risulterà eletto, anziché il capolista della Lista di Minoranza, il primo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter indicato nella Lista di Minoranza.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea, fermo restando che, qualora il Consiglio sia composto da più di sette membri, risulta in ogni caso eletto anche il secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, oltre a quello necessariamente collocato nei primi sette posti.

In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge, fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'Assemblea, di un numero di Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter pari al numero minimo stabilito dalla legge.

Gli Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter, indicati come tali al momento della loro nomina, devono comunicare l'eventuale sopravvenuta insussistenza dei requisiti di indipendenza, con conseguente decadenza ai sensi di legge.

[omissis]

seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili (d'ora innanzi "Lista di Minoranza"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima; tuttavia, qualora all'interno della Lista di Maggioranza non risulti eletto nemmeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di non più di sette membri, oppure risulti eletto un solo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di più di sette membri, risulterà eletto, anziché il capolista della Lista di Minoranza, il primo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter indicato nella Lista di Minoranza.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea, fermo restando che, qualora il Consiglio sia composto da più di sette membri, risulta in ogni caso eletto anche il secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, oltre a quello necessariamente collocato nei primi sette posti.

In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge, fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'Assemblea, di un numero di Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter pari al numero minimo stabilito dalla legge.

Gli Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter, indicati come tali al momento della loro nomina, devono comunicare l'eventuale sopravvenuta insussistenza dei requisiti di indipendenza, con conseguente decadenza ai sensi di legge.

[omissis]

| STATUTO SOCIALE | |
|-----------------|----------------|
| TESTO VIGENTE | TESTO PROPOSTO |

Consiglio di Amministrazione

Articolo 17

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei membri in carica.
2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti, dal computo dei quali sono esclusi gli astenuti.
3. Le votazioni devono aver luogo per voto palese.

Consiglio di Amministrazione

Articolo 17

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei membri in carica.
2. **Salvo quanto indicato al successivo paragrafo 3,** le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti, dal computo dei quali sono esclusi gli astenuti; **in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.**
3. **Sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno 9 componenti in carica del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:**
 - **approvazione del progetto di bilancio;**
 - **adozione o modifica del *business plan* o del bilancio di previsione annuale della Società o del gruppo facente capo alla stessa;**
 - **acquisizione o alienazione, in qualsiasi forma, di partecipazioni;**
 - **acquisizione o alienazione, in qualsiasi forma, anche mediante conferimento, di aziende o rami d'azienda, unità operative, marchi commerciali o altre attività per un valore complessivo superiore a Euro 1 milione per ogni esercizio sociale (singolarmente o in seguito ad una serie di operazioni separate), ivi compresa l'assunzione di qualsiasi indebitamento;**
 - **emissione di obbligazioni, altri strumenti di debito o strumenti partecipativi;**
 - **partecipazione a *joint ventures*;**
 - **approvazione – per quanto di competenza dell'organo amministrativo – di operazioni straordinarie, ivi incluse fusioni e scissioni e altre delibere riguardanti il capitale sociale, come ad esempio, aumenti di capitale, riduzioni di capitale (fatte salve le operazioni sul capitale di cui agli articoli 2446 e 2447 del codice civile italiano), conversioni di azioni;**
 - **prestiti e, in generale, assunzione di debiti o emissione di garanzie a favore o nell'interesse di terzi (ivi comprese le società del gruppo che fa capo alla Società) per un importo complessivo (da determinare in relazione ad operazioni dello stesso tipo o aventi la medesima finalità) superiore a, se a medio termine, Euro 1 milione e, in ogni altro caso, Euro 5 milioni per ogni esercizio sociale;**
 - **voto da esprimere in occasione delle riunioni delle società controllate Air Italy Holding e Air Italy in relazione alle materie elencate nel presente comma;**
 - **approvazione – per quanto di competenza dell'organo amministrativo – dei piani di incentivazione riservati ai dirigenti su proposta dell'Amministratore Delegato;**
 - **nomina e/o licenziamento degli alti dirigenti e conferimento dei relativi poteri anche in relazione**

| | |
|--|--|
| | <p><u>alle società controllate Air Italy Holding e Air Italy;</u> <u>- modifica dei metodi e principi contabili;</u> <u>- qualsiasi operazione, contratto o altro accordo tra la Società e una parte correlata (come definita nell'Allegato 1 al Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche e integrazioni),</u> fermo in ogni caso il rispetto delle disposizioni inderogabili di legge e regolamentari di tempo in tempo applicabili, <u>a meno che tali operazioni, contratti o altri accordi (a) siano sottoscritti nell'ambito di attività di ordinaria amministrazione; (b) siano sottoscritti in base alle normali condizioni di mercato; e (c) abbiano un controvalore complessivo, calcolato tenendo conto di tutti i contratti sottoscritti in ciascun periodo di competenza dell'esercizio sociale, inferiore o uguale a Euro 1 milione;</u> <u>- assunzione di indebitamento o concessione di garanzie, da parte della Società, per importi superiori, complessivamente, se a medio termine, a Euro 1 milione e, in ogni altro caso, a Euro 5 milioni per ogni anno solare, a meno che tale indebitamento o garanzia siano stati rispettivamente assunti o concessi al fine di attuare le deliberazioni in materia di acquisto di attività o partecipazioni, adottate dal Consiglio di Amministrazione in conformità al presente statuto;</u> <u>- effettuazione di pagamenti o sottoscrizione di contratti di valore superiore a Euro 30 milioni;</u> <u>- sottoscrizione di contratti di consulenza di valore superiore a Euro 500 mila;</u> <u>- acquisto, vendita, scambio in compensazione, locazione, anche finanziaria, di aeromobili immatricolati, e di proprietà immobiliari;</u> <u>- finanziamenti infragruppo fatte salve tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili;</u> <u>- costituzione e soppressione di filiali o collegate, ove non previste in bilancio;</u> <u>- approvazione dei bilanci delle società controllate.</u></p> <p>§ 4. Le votazioni devono aver luogo per voto palese.</p> |
| | |

3. Valutazioni del Consiglio di Amministrazione in merito alla ricorrenza del diritto di recesso ai sensi della normativa applicabile

Si ritiene che le modifiche degli articoli 14 e 17 dello statuto sociale, meglio descritte nei precedenti paragrafi 1 e 2 della presente Relazione non rientrino in alcuna delle fattispecie in relazione alle quali è riconosciuto agli azionisti, ai sensi della normativa vigente, il diritto di recesso.

* * *

Signori Azionisti,

Alla luce di quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di assumere le seguenti deliberazioni:

“L’Assemblea degli Azionisti di Meridiana fly S.p.A.:

- *esaminata e discussa la relazione illustrativa predisposta del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 125-ter D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’articolo 72, primo comma, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999;*
- *preso atto delle relative proposte di deliberazione;*

delibera

1. *di innalzare da undici a tredici il numero massimo dei componenti del Consiglio di Amministrazione e, conseguentemente, di modificare conseguentemente l’articolo 14, primo comma, dello statuto sociale come segue:*

“La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di cinque a un massimo di tredici Amministratori”;

e l’articolo 14, secondo comma, dello statuto sociale come segue:

“La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell’Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Possono presentare una lista per la nomina degli Amministratori i soci che, al momento della presentazione della lista, detengano una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi dell’articolo 147-ter, comma 1, d.lgs. 58/1998 ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti approvato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.

Le liste sono depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell’Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori. Almeno ventuno giorni prima di detta data le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento.

La titolarità della quota minima necessaria per la presentazione della lista è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede sociale. La relativa certificazione, rilasciata con le modalità previste dalla legge, può essere prodotta anche successivamente al deposito della lista, purchè entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell’emittente.

Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a tredici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni lista deve contenere, ed espressamente indicare almeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, con un numero progressivo non superiore a sette. Ove la lista sia composta da più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter. In ciascuna lista sono inoltre espressamente indicati, se del caso, altri Amministratori Indipendenti secondo quanto previsto dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria o da Regolamenti Consob.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

- (i) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- (ii) dichiarazione circa l’eventuale possesso dei requisiti per essere qualificati come "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter", e, se del caso, degli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria;
- (iii) indicazione dell’identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;

(iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (d'ora innanzi "Lista di Maggioranza"), viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili (d'ora innanzi "Lista di Minoranza"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima; tuttavia, qualora all'interno della Lista di Maggioranza non risulti eletto nemmeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di non più di sette membri, oppure risulti eletto un solo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di più di sette membri, risulterà eletto, anziché il capolista della Lista di Minoranza, il primo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter indicato nella Lista di Minoranza.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea, fermo restando che, qualora il Consiglio sia composto da più di sette membri, risulta in ogni caso eletto anche il secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, oltre a quello necessariamente collocato nei primi sette posti.

In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge, fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'Assemblea, di un numero di Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter pari al numero minimo stabilito dalla legge.

Gli Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter, indicati come tali al momento della loro nomina, devono comunicare l'eventuale sopravvenuta insussistenza dei requisiti di indipendenza, con conseguente decadenza ai sensi di legge."

[omissis]

2. *di prevedere nell'articolo 17, secondo comma, dello statuto sociale che per l'assunzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, in caso di parità, prevalga il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione e, conseguentemente, di modificare l'articolo 17, secondo comma, dello statuto sociale come segue: "Salvo quanto indicato al successivo paragrafo 3, le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti, dal computo dei quali sono esclusi gli astenuti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione."*;

3. *di introdurre nell'articolo 17 dello statuto sociale - in sostituzione dell'attuale terzo comma, che diventerebbe quindi il quarto comma- un nuovo terzo comma, ai sensi del quale in relazione alle materie ivi elencate, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione siano assunte con il voto favorevole di almeno nove amministratori in carica e, conseguentemente di introdurre un nuovo terzo comma del seguente tenore letterale: " Sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno 9 componenti in carica del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:*

- approvazione de progetto di bilancio;
- adozione o modifica del *business plan* o del bilancio di previsione annuale della Società o del gruppo facente capo alla stessa;

- acquisizione o alienazione, in qualsiasi forma, di partecipazioni;
- acquisizione o alienazione, in qualsiasi forma, anche mediante conferimento, di aziende o rami d'azienda, unità operative, marchi commerciali o altre attività per un valore complessivo superiore a Euro 1 milione per ogni esercizio sociale (singolarmente o in seguito ad una serie di operazioni separate), ivi compresa l'assunzione di qualsiasi indebitamento;
- emissione di obbligazioni, altri strumenti di debito o strumenti partecipativi;
- partecipazione a *joint ventures*;
- approvazione – per quanto di competenza dell'organo amministrativo – di operazioni straordinarie, ivi incluse fusioni e scissioni e altre delibere riguardanti il capitale sociale, come ad esempio, aumenti di capitale, riduzioni di capitale (fatte salve le operazioni sul capitale di cui agli articoli 2446 e 2447 del codice civile italiano), conversioni di azioni;
- prestiti e, in generale, assunzione di debiti o emissione di garanzie a favore o nell'interesse di terzi (ivi comprese le società del gruppo che fa capo alla Società) per un importo complessivo (da determinare in relazione ad operazioni dello stesso tipo o aventi la medesima finalità) superiore a, se a medio termine, Euro 1 milione e, in ogni altro caso, Euro 5 milioni per ogni esercizio sociale;
- voto da esprimere in occasione delle riunioni delle società controllate Air Italy Holding e Air Italy in relazione alle materie elencate nel presente comma;
- approvazione – per quanto di competenza dell'organo amministrativo – dei piani di incentivazione riservati ai dirigenti su proposta dell'Amministratore Delegato;
- nomina e/o licenziamento degli alti dirigenti e conferimento dei relativi poteri anche in relazione alle società controllate Air Italy Holding e Air Italy;
- modifica dei metodi e principi contabili;
- qualsiasi operazione, contratto o altro accordo tra la Società e una parte correlata (come definita nell'Allegato 1 al Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche e integrazioni), fermo in ogni caso il rispetto delle disposizioni inderogabili di legge e regolamentari di tempo in tempo applicabili, a meno che tali operazioni, contratti o altri accordi (a) siano sottoscritti nell'ambito di attività di ordinaria amministrazione; (b) siano sottoscritti in base alle normali condizioni di mercato; e (c) abbiano un controvalore complessivo, calcolato tenendo conto di tutti i contratti sottoscritti in ciascun periodo di competenza dell'esercizio sociale, inferiore o uguale a Euro 1 milione;

- assunzione di indebitamento o concessione di garanzie, da parte della Società, per importi superiori, complessivamente, se a medio termine, a Euro 1 milione e, in ogni altro caso, a Euro 5 milioni per ogni anno solare, a meno che tale indebitamento o garanzia siano stati rispettivamente assunti o concessi al fine di attuare le deliberazioni in materia di acquisto di attività o partecipazioni, adottate dal Consiglio di Amministrazione in conformità al presente statuto;
- effettuazione di pagamenti o sottoscrizione di contratti di valore superiore a Euro 30 milioni;
- sottoscrizione di contratti di consulenza di valore superiore a Euro 500 mila;
- acquisto, vendita, scambio in compensazione, locazione, anche finanziaria, di aeromobili immatricolati, e di proprietà immobiliari;
- finanziamenti infragruppo fatte salve tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili;
- costituzione e soppressione di filiali o collegate, ove non previste in bilancio;
- approvazione dei bilanci delle società controllate.

6. *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via tra loro disgiunta e con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 e provvedere all'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi incluso, in particolare, l'adempimento di ogni formalità necessaria affinché le predette deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, con facoltà di apportare agli articoli dello statuto sociale, come sopra modificati, le eventuali varianti, aggiunte e soppressioni eventualmente richieste dalle competenti autorità e/o dal Registro delle Imprese ai fini dell'iscrizione?*

PARTE ORDINARIA

1. **Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, fissazione della relativa durata in carica e dei compensi ai sensi dell'art. 2389 c.c., autorizzazione ai sensi dell'articolo 2390, primo comma, c.c. ed eventuale nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

come descritto al precedente punto 1 all'ordine del giorno relativo alla parte straordinaria della presente assemblea, si ricorda che, in data 22 dicembre 2011, a seguito della conversione del Credito in Riserva, prevista dai contratti relativi all'Integrazione Meridiana fly-Air Italy, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società hanno rassegnato le proprie dimissioni con efficacia a far tempo dalla data di iscrizione presso il competente registro delle imprese della delibera che dovesse essere assunta dall'assemblea

straordinaria in relazione alle proposte di modifica dell'articolo 14, primo e secondo comma dello statuto sociale, oggetto della sezione precedente della presente Relazione.

Gli amministratori, alla luce di quanto precede, hanno altresì contestualmente convocato l'assemblea, anche in sede ordinaria per deliberare in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, fissazione della relativa durata in carica e dei compensi ai sensi dell'art. 2389 c.c., autorizzazione ai sensi dell'articolo 2390, primo comma, c.c. ed eventuale nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In relazione alla proposta di nomina del Consiglio di Amministrazione, si fa presente che le suddette deliberazioni assembleari, nonché il procedimento volto alla loro assunzione, ivi comprese la presentazione delle liste e la sussistenza dei requisiti dei candidati, sono regolati dalle disposizioni di legge e regolamentari dettate in tema di nomina del Consiglio di Amministrazione, oltre che dalle disposizioni contenute nel testo di Statuto la cui approvazione è posta al punto 1 dell'ordine del giorno della parte straordinaria della medesima Assemblea.

La deliberazione di nomina del Consiglio di Amministrazione e le deliberazioni inerenti e conseguenti, pertanto, saranno assunte sul presupposto dell'approvazione del nuovo testo di Statuto, e subordinatamente alla condizione dell'approvazione stessa. Pertanto, si precisa che qualora l'assemblea ordinaria deliberi di determinare in un numero superiore a undici il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e nomini un Consiglio di Amministrazione composto da più di undici membri, il predetto consiglio di amministrazione entrerebbe in carica alla data di efficacia della deliberazione relativa alla modifica dell'art. 14, primo e secondo comma dello statuto sociale, ossia alla data di iscrizione della stessa presso il competente registro delle imprese.

In difetto dell'iscrizione di tale deliberazione, le dimissioni degli amministratori ad oggi in carica, benché dimissionari, non sarebbero efficaci e quindi il nuovo consiglio di amministrazione non entrerebbe in carica.

Al riguardo si ricorda, inoltre, che, in applicazione delle disposizioni di legge e statutarie, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avverrà da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti. e che la proposta modifica dell'articolo 14, primo e secondo comma dello statuto sociale prevede che il consiglio di amministrazione di Meridiana fly *“sia composto da un minimo di cinque a un massimo di tredici Amministratori?”*.

Tenuto conto di tale proposta, si invitano pertanto gli azionisti che, ai sensi di legge e dell'adottando statuto, sono legittimati a presentare una lista, a presentare liste che prevedano un numero di candidati non superiore a tredici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo, fermo restando che la stessa assemblea ordinaria è altresì chiamata a deliberare previamente in merito alla determinazione del numero dei componenti il consiglio di amministrazione.

Con riferimento alle liste, si precisa altresì che per la nomina del Consiglio di Amministrazione potranno presentare una lista tutti gli Azionisti che, al momento della presentazione, detengano una quota pari ad almeno il 2,5% del capitale sociale in conformità a quanto stabilito dall'articolo 147-ter, primo comma, del

TUF, dall'articolo 144-*quater* del Regolamento Emittenti, nonché dalla delibera Consob n. 17633 del 26 gennaio 2011.

Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'assemblea e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e pubblicate sul sito internet della Società nei termini previsti dalla normativa vigente.

Si ricorda inoltre che ogni lista dovrà contenere ed espressamente indicare almeno un Amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dall'articolo 147-*ter*, quarto comma, del TUF (l'“**Amministratore Indipendente**”), con un numero progressivo non superiore a sette. Ove la lista sia composta da più di sette candidati, essa dovrà contenere ed espressamente indicare un secondo Amministratore Indipendente.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 14 dell'adottando Statuto sociale, le liste dovranno contenere, anche in allegato, (i) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, completa dell'indicazione degli incarichi ricoperti dai candidati in altre società; (ii) una dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti per essere qualificati come Amministratore Indipendente; (iii) l'indicazione dell'identità degli Azionisti che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, comprovata da apposita comunicazione rilasciata da intermediario; (iv) le dichiarazioni sottoscritte dai candidati relative all'accettazione della candidatura e all'attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge e del possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalla legge e richiamati dall'articolo 147-*quinquies* del TUF.

Si ricorda che, così come previsto nell'adottando Statuto sociale, un Azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

La Società, almeno 21 giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori, provvederà agli adempimenti pubblicitari previsti dalle disposizioni vigenti.

Al termine della votazione, risulteranno eletti i candidati delle due liste che avranno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (di seguito “**Lista di Maggioranza**”), sarà tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'assemblea, meno uno; risulteranno eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili (di seguito “**Lista di Minoranza**”), sarà tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima; tuttavia, qualora all'interno della Lista di Maggioranza non risulti eletto nemmeno un Amministratore Indipendente, in caso di Consiglio di non più di sette membri, oppure risulti eletto un solo Amministratore Indipendente, in caso di Consiglio di più di sette membri, risulterà eletto, anziché il capolista della Lista di Minoranza, il primo Amministratore Indipendente indicato nella Lista di Minoranza.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Come previsto dall'adottando Statuto sociale, in caso di parità di voti tra liste, prevarrà quella presentata da Azionisti in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di Azionisti. Inoltre, qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risulteranno eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea, fermo restando che, qualora il Consiglio sia composto da più di sette membri, risulterà in ogni caso eletto anche il secondo Amministratore Indipendente, oltre a quello necessariamente collocato tra i primi sette nominativi.

Ai sensi dell'adottando statuto sociale, inoltre, in mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione verranno nominati dall'assemblea medesima con le maggioranze di legge, fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'assemblea, di un numero di Amministratori Indipendenti pari al numero minimo stabilito dalla legge.

L'Assemblea è altresì chiamata a deliberare in merito alla durata in carica del Consiglio di Amministrazione, ai compensi annui spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2389 c.c. e dell'articolo 20 dello Statuto sociale, come modificato in base a quanto descritto al precedente punto 1 all'ordine del giorno dell'assemblea in sede straordinaria.

In particolare, si propone all'Assemblea di determinare un importo complessivo per la remunerazione dell'intero Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, c.c. e dell'articolo 20, terzo comma, dello Statuto sociale.

In aggiunta a quanto sopra, l'Assemblea ordinaria sarà chiamata a favore degli Amministratori che risulteranno nominati sulla base della procedura di cui sopra, in merito all'autorizzazione di cui all'articolo 2390, primo comma, c.c. nonché a deliberare in merito alla nomina del Presidente, ai sensi dell'articolo 2380-*bis*, quinto comma, c.c..

Tutto ciò premesso il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle previsioni di legge e dell'adottando Statuto in materia di composizione, durata, modalità di nomina e remunerazione del Consiglio di Amministrazione nonché delle proposta di modifica dell'art. 14, primo e secondo comma dello statuto sociale, oggetto della precedente sezione della presente Relazione,

invita l'Assemblea ordinaria degli azionisti a deliberare in merito a:

- la determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- la durata in carica del nuovo Consiglio di Amministrazione;
- il compenso annuo complessivo del Consiglio di Amministrazione;
- l'eventuale autorizzazione ai sensi dell'articolo 2390, primo comma, c.c.; nonché
- la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

* * *

Olbia, 30 dicembre 2011

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, Marco Rigotti